UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA · FROSINONE · LATINA · RIETI · VITERBO

# Impresa 4.0 nella Legge di bilancio per il 2019

## Sviluppo Economico

## Fisco e Diritto di Impresa

**23/01/2019**

# Sommario

Sommario ..... 2

Premessa ..... 3

Iperammortamento ..... 4

Credito di imposta ricerca e sviluppo ..... 8

Credito di imposta formazione 4.0 ..... 14

Nuova Sabatini ..... 17

Contratto di sviluppo ..... 19

Progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica ..... 20

Start Up Innovative ..... 21

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things ..... 23

Voucher per gli “innovation manager” ..... 25

Risorse per la formazione a beneficio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ..... 28

# Premessa

La legge di bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.145 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62) contiene misure per la riduzione della pressione fiscale, misure per lo sviluppo e gli investimenti, misure per il lavoro, misure di razionalizzazione della spesa pubblica, misure riguardanti Regioni ed Enti locali, disposizioni in materia di entrate ed una serie di altre misure a carattere settoriale.

Si analizzano di seguito alcuni dei più importanti interventi agevolativi per l'implementazione di "Impresa 4.0".

# Iperammortamento

| | |
|---|---|
| **Art.1, commi 60-65**<br><br>**Art.1, comma 229** | Omissis<br><br>60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.<br><br>61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.<br><br>La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.<br><br>La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<br><br>62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di |

| | |
|---|---|
| | acquisizione è maggiorato del 40 per cento.<br><br>63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.<br><br>64. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.<br><br>65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.<br><br>Omissis<br><br>229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*L'iperammortamento è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 allo scopo di favorire* |

| | |
|---|---|
| | *i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (ora Impresa 4.0)[1]. Esso prevedeva che, per gli investimenti in alcune particolari tipologie di beni materiali strumentali nuovi indicati nell'elenco contenuto nell'allegato A alla legge di bilancio 2017, i titolari di reddito d'impresa potessero maggiorare il relativo costo di acquisizione del 150% (articolo 1, comma 9, legge 232/2016): si tratta, in estrema sintesi, di beni ad alto contenuto tecnologico in grado di favorire lo sviluppo digitale dell'azienda (in particolare, macchine intelligenti interconnesse).*<br><br>*L'agevolazione è stata confermata, in misura analoga, anche dalla Legge di bilancio per il 2018 (vds. art.1, comma 30 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205[2]).*<br><br>*In base alla nuova legge di bilancio per il 2019, l'agevolazione è confermata per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, elencati nell'Allegato A della legge di Bilancio 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.*<br><br>*Cambia però l'aliquota agevolativa in quanto essa è differenziata al variare dell'entità* |

[1] Art.1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232: "Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

[2] Art.1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205: "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

| | |
|---|---|
| | *dell'investimento:*<br><br>*1. maggiorazione del 170 per cento per gli investimenti =<2,5 milioni di Euro;*<br><br>*2. maggiorazione del 100 per cento per gli investimenti >2,5 milioni di Euro e =<10 milioni di Euro;*<br><br>*3. maggiorazione del 50 per cento per gli investimenti >10 milioni di euro e =<20 milioni di Euro.*<br><br>*La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.*<br><br>***Resta, inoltre, la maggiorazione del 40% per i beni immateriali indicati nell'allegato B della Legge di bilancio 2017[3]. Al riguardo, si sottolinea che la legge ha chiarito che tale maggiorazione si applica anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo di tali beni attraverso soluzioni di cloudcomputing.*** |

[3] Allegato B della legge di Bilancio per il 2017. In base all'art.1, comma 32 della legge di bilancio per il 2018, all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta' aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

## Credito di imposta ricerca e sviluppo

| | |
|---|---|
| **Art.1, commi 70-72** | Omissis<br><br>70. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;<br><br>b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »; c) al comma 6: 1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: « a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »; 2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:<br><br>« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; |

| | |
|---|---|
| | per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;<br><br>c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;<br><br>3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;<br><br>d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »; e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal |

| | |
|---|---|
| | comma 11 »; f) il comma 11 è sostituito dal seguente:<br><br>« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;<br><br>g) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano |

| | |
|---|---|
| | commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;<br><br>h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».<br><br>71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.<br><br>72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.<br><br>Omissis |

| | |
|---|---|
| | ***Commento***<br><br>*Viene modificato in maniera significativa l'art.3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 - convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.*<br><br>*La misura agevolativa è stata depotenziata e dimezzata dal 50 al 25 per cento e si applica una doppia aliquota agevolativa:*<br><br>*1.A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevato al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;*<br><br>*2.La percentuale del 50% applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:*<br><br>*-per le spese per personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;*<br><br>*-per i contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati nonché con start-up e PMI innovative.*<br><br>*Inoltre, rispetto al passato, viene dimezzato il limite massimo annuale di credito d'imposta* |

| | |
|---|---|
| | *concedibile a ciascun beneficiario: a fronte del solito investimento minimo di 30 mila Euro in ricerca e sviluppo, sarà possibile ottenere un credito d'imposta annuale massimo di 10 milioni, non più di 20 milioni come precedentemente previsto.* |

# Credito di imposta formazione 4.0

| | |
|---|---|
| **Art.1, commi 78-81** | Omissis<br><br>78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.<br><br>79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.<br><br>80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.<br><br>81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*A beneficio di tutte le imprese, la legge finanziaria per il 2018 ha introdotto un credito* |

| | |
|---|---|
| | *d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente (personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, incluso il contratto di apprendistato) nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.*<br><br>*Il credito era ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 Euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio era pari al 40 per cento delle spese effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e relative al solo costo aziendale dei lavoratori dipendenti coinvolti.*<br><br>*Il beneficio era subordinato alla condizione che le attività di formazione fossero pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.*<br><br>*Con il Dm 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22/6/18 n. 143, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro, ha emanato le disposizioni attuative dell'incentivo relative ai seguenti argomenti:*<br><br>*• soggetti beneficiari;*<br><br>*• attività di formazione agevolabili;*<br><br>*•spese ammissibili ;*<br><br>*• misura dell'agevolazione e modalità di fruizione;*<br><br>*• ambiti documentali e dichiarativi;*<br><br>*• controlli;*<br><br>*• cumulo.*<br><br>*Infine, la circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo* |

| | |
|---|---|
| | *Economico ha fornito ulteriori chiarimenti.*<br><br>*La nuova legge finanziaria proroga il beneficio con riferimento alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ma il credito d'imposta, a differenza del passato, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito in misura differenziata a seconda della dimensione delle imprese:*<br><br>*1. nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;*<br><br>*2. nella misura del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese;*<br><br>*3. nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.*<br><br>*Ai fini dell'attuazione del beneficio nel 2019, per espressa previsione normativa, sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, già citato.*<br><br>***Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, l'Agenzia delle entrate, tramite la risoluzione n. 6/E/2019 ha istituito il codice tributo -6897 - credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.*** |

## Nuova Sabatini

| | |
|---|---|
| **Art.1, comma 200** | Omissis<br><br>200.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*La misura era stata già menzionata dalla Legge di bilancio per il 2018 (Art.1, commi 40-42).*<br><br>*Con decreto direttoriale del 03/12/2018 è stata disposta, a partire dal 04/12/2018, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.*<br><br>*È previsto il rifinanziamento di 480 milioni di euro della Nuova Sabatini, che supporta gli investimenti delle PMI in beni strumentali ad uso produttivo.*<br><br>*È confermata la riserva del 30% delle risorse per gli investimenti in "beni 4.0", che rientrano negli allegati A e B della Legge di bilancio 2017. Resta confermata anche la misura del contributo che è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti 4.0.* |

| | |
|---|---|
| | ***Lo sportello della Nuova Sabatini è attualmente chiuso e non è stata ancora indicata la data di riapertura. La misura rimane attiva fino a quando ci sono risorse disponibili.*** |

## Contratto di sviluppo

| | |
|---|---|
| **Art.1, c.202** | Omissis<br><br>202.Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'Ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.*<br><br>*La normativa che regola lo strumento ha subìto, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.*<br><br>*La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico. Positiva la nuova autorizzazione di spesa anche se , nel corso dell'esame della legge di bilancio, è stata depotenziata.* |

## Progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica

| | |
|---|---|
| **Art.1, c.203** | Omissis<br><br>203.Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.<br><br>Omissis |

## Start Up Innovative

| | |
|---|---|
| Art.1, comma 218 | Omissis<br><br>218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1[4], 4[5] e 7[6] dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di *start-up* innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.<br><br>Omissis<br><br>220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera *c)*, sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, |

[4] 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

[5] 4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative.

[6] 7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.

7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento.

| | |
|---|---|
| | paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.<br><br>***Commento***<br><br>*<u>Solo per il 2019</u> viene disposto l'incremento delle aliquote sia della detrazione IRPEF sia della deduzione IRES di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative) del D.L. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dal 30 al 40%.*<br><br>*Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.*<br><br>***La misura è positiva ma l'efficacia delle maggiori aliquote agevolative è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.*** |

## Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things

| | |
|---|---|
| **Art.1, comma 226** | Omissis<br><br>226.Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things,* con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: *a)* progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, funzionali alla competitività del Paese; *b)* iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione |

| | |
|---|---|
| | alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*È stato istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per Intelligenza artificiale e blockchain con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, con lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0.*<br><br>*Il MISE, insieme al Ministero dell'Economia e delle finanze, definirà l'organismo competente alla gestione delle risorse e l'assetto organizzativo del Fondo per favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.*<br><br>*Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo.* |

## Voucher per gli “innovation manager”

| | |
|---|---|
| **Art.1, comma 228, comma 230, 231** | Omissis<br><br>228.Per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l’iscrizione |

| | |
|---|---|
| | nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.<br><br>Omissis<br><br>230.I contributi di cui al comma 228 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *« de minimis »*.<br><br>231.Per le finalità di cui al comma 228 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.<br><br>Omissis<br><br>***Commento***<br><br>*È stato previsto uno stanziamento di 75 milioni di euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica in ambito 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.*<br><br>*I voucher sono destinati alle PMI. Il loro importo e la copertura delle spese sostenute varia in funzione delle dimensioni delle imprese:*<br><br>*- micro e piccole imprese: il voucher copre il 50% dei costi sostenuti fino a un importo massimo di 40 mila euro;* |

| | |
|---|---|
| | *- medie imprese: il voucher copre il 30% dei costi fino a un importo massimo di 25 mila euro.*<br><br>*La misura è estesa anche alle imprese che aderiscono a un contratto di rete. In questo caso la copertura dei costi è pari al 50% e l'importo massimo per l'intera rete è di 80 mila euro. Per poter beneficiare del voucher, il contratto di rete deve prevedere espressamente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi negli ambiti sopra indicati.*<br><br>*Per l'attuazione della misura occorre un decreto del ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che fisserà i requisiti soggettivi per l'iscrizione dei manager e delle società di consulenza in un apposito elenco, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa.* |

## Risorse per la formazione a beneficio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

| | |
|---|---|
| **Art.1, commi 465-469** | 465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.<br><br>466. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.<br><br>467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.<br><br>468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e |

| | |
|---|---|
| | delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.<br><br>469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br><br>***Commento***<br><br>*La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 67, 68, 69 Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto, al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*<br><br>*Il fondo, previsto dall'art.1, comma 875, della Legge 27 dicembre 2006, n.296[7], è incrementato di 10 milioni di Euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020.* |

[7] Legge 27 dicembre 2006, n.296, comma 875: "Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440 nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione".

| | |
|---|---|
| | *La legge di bilancio per il 2019 prevede che le risorse del Fondo siano ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali.*<br><br>*L'assegnazione delle risorse viene effettuata, entro il 30 settembre di ogni anno, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* |

********